

Deliberazione della Giunta Regionale 23 aprile 2013, n. 16-5700

Pio Istituto "Guglielmi Baralis Oberti" con sede in Saluzzo (CN). Approvazione nuovo statuto.

A relazione dell'Assessore Cavallera:

Il Pio Istituto "Guglielmi Baralis Oberti" con sede in Saluzzo, è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, giuridicamente riconosciuta a norma della Legge n. 6972/1890, ed è stata eretta in Ente Morale con Decreto Luogotenenziale in data 12/03/1916.

Con istanza del 10/01/2013, il Presidente dell'Istituto, in esecuzione della deliberazione n. 8 adottata in data 13/12/2012 dal Consiglio di Amministrazione, richiedeva l'approvazione di un nuovo testo statutario.

Tale proposta, considerata l'inadeguatezza dello statuto vigente, ormai datato, è determinata dalla necessità e opportunità di procedere ad una completa revisione del testo al fine di adeguarlo alle nuove e mutate realtà sociali, rendendolo più moderno e funzionale, nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

In ordine alla suddetta proposta, il Comune di Saluzzo e la Provincia di Cuneo, invitati ad esprimere un parere, si sono favorevolmente pronunciati, rispettivamente con deliberazione della Giunta n. 31 assunta il 13/02/2013 e con provvedimento n. 31 adottato dalla Giunta in data 05/03/2013.

Considerato che lo statuto proposto è conforme alle vigenti norme legislative e l'attività dell'Istituzione è corrispondente al pubblico interesse, si ritiene che lo stesso sia meritevole di accoglimento.

Tutto ciò premesso;

visti gli atti;

visto lo Statuto vigente dell'Ente;

vista la Legge n. 6972/1890 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il D.P.R. n. 9/1972;

visto il D.P.R. n. 616/1977;

visto il D.Lgs. n. 207/2001;

vista la L.R. n. 1/2004;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

di approvare il nuovo statuto del Pio Istituto "Guglielmi Baralis Oberti" con sede in Saluzzo, composto da 17 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante.

Contro la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

**PIO ISTITUTO
GUGLIELMI BARALIS OBERTI**

STATUTO

Capo I:

Origine, scopo, patrimonio

Art. 1

Il PIO ISTITUTO GUGLIELMI BARALIS OBERTI è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, fondata dal Canonico Giovanni Battista Guglielmi che ne iniziò l'attività nel 1854 prestandovi servizio gratuito.

Allo scopo di costituirlo in ente morale il canonico Guglielmi acquistò, con atto del 2 agosto 1872, rogato Priotti, una casa dal Sac. Gandolfi situata in Saluzzo, piazza Castello.

Dopo la morte del Fondatore l'opera fu continuata dal Canonico Ludovico Baralis

Con Decreto Luogotenenziale in data 12.03.1916 l'Istituto venne eretto in Ente Morale.

Successivamente l'Ente accrebbe il proprio patrimonio grazie all'eredità disposta dall'esimio Dottor Ludovico Baralis, che nominò l'Ente erede universale del proprio consistente patrimonio e al legato, consistente in terreni e fabbricati siti in San Damiano Macra, disposto con proprio testamento in data 19.02.1971 dalla stimatissima Prof.ssa Einaudi Giuseppina, vedova Baralis.

L'Ente ha sede in Saluzzo in Corso Piemonte n° 59.

Art. 2

Scopo dell'Ente è quello di provvedere, direttamente o in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati, a fornire servizi volti alla prevenzione di situazioni di disagio nei confronti delle fasce giovanili della popolazione mediante incontri, momenti di aggregazione e di formazione che favoriscano una crescita morale e civile ed una integrazione nel contesto sociale, rispettando anche le diversità etnico culturali presenti nella realtà territoriale locale.

È inoltre scopo dell'Ente erogare servizi di pronta accoglienza e sostenere nuclei familiari, sempre in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati, con la rete locale dei servizi e con la realtà ecclesiale locale, il tutto finalizzato a prevenire situazioni di disagio e dare assistenza, anche solo temporanea, a persone singole o a famiglie.

Art. 3

Per il perseguimento dei fini statutari e per garantire il proprio funzionamento l'Ente dispone di un patrimonio costituito da beni immobiliari comprendenti il complesso di fabbricati in cui viene svolta l'attività istituzionale, altri fabbricati e terreni non direttamente utilizzati per il conseguimento degli scopi statutari, generalmente ceduti in locazione o affitto.

Verranno altresì acquisiti al patrimonio dell'Ente beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo, nonché elargizioni di contributi da parte di enti pubblici e privati, o da persone fisiche, che siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio dell'Istituzione.

Art. 4

Per il raggiungimento dei suoi fini l'Ente dispone di entrate provenienti:

- a) dai redditi derivanti dal patrimonio di cui al precedente art. 3;
- b) dai proventi derivanti dai servizi forniti dall'Ente e da eventuali rette corrisposte dagli utenti;
- c) da ogni altro contributo ed elargizione di terzi destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Capo II
Organi dell'Ente

Art. 5

Sono Organi dell'Ente:

1. Il Consiglio di Amministrazione;
2. Il Presidente.

Art. 6

L'Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente e da quattro Consiglieri.

Il Presidente è nominato dal Vescovo della Diocesi di Saluzzo, o, in sua assenza, dall'Ordinario Diocesano.



I Consiglieri sono nominati: uno dal Vescovo della Diocesi di Saluzzo, o, in sua assenza, dall'Ordinario Diocesano; gli altri tre dal Comune di Saluzzo.

I componenti il consiglio di amministrazione durano in carica un quadriennio, alla scadenza del quale sono sempre rieleggibili.

Nella prima seduta il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno, a scrutinio segreto, il Vice Presidente.

Chi surroga membri che, per qualsiasi causa, cessino anticipatamente dalle loro funzioni rimane in carica soltanto sino alla scadenza del quadriennio in corso.

Gli Amministratori svolgono la loro attività gratuitamente e non percepiscono assegni o altre indennità, comunque denominate ed a qualunque titolo.



Capo III

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Art. 7

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo di norma ogni due mesi e, in ogni caso, nei termini stabiliti dalla legge per l'esame e approvazione del Conto Consuntivo e del Bilancio preventivo e per le eventuali variazioni di bilancio; le altre ogni qualvolta lo richiedano motivi di urgenza, sia per invito del Presidente, sia a seguito di domanda scritta e motivata di almeno due Amministratori, sia per invito dell'Autorità competente.

Le adunanze sono convocate dal Presidente con invito scritto contenente l'ordine del giorno degli oggetti da trattare, da comunicare ai Consiglieri nei modi e nei termini fissati dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.


Art. 8

Il Consiglio d'Amministrazione è l'organo di direzione politica, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, verifica la rispondenza della gestione amministrativa alle direttive impartite.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- Approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- Stabilisce le linee d'indirizzo, il programma delle attività e determina l'importo delle rette e contribuzioni da richiedere agli utenti;
- Approva i regolamenti, ivi compresa la dotazione organica del personale, e le loro modificazioni;
- Delibera l'accettazione o il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili;
- Dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
- Provvede alla nomina del segretario - direttore;
- Delibera le eventuali convenzioni da stipularsi con altri enti o istituzioni pubbliche o private;
- Delibera le modifiche dello statuto;

he
Alto
ber



- Delibera in generale su tutte le materie che interessano l'Istituzione;
- Ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente.

Art. 9

Il Consiglio d'Amministrazione può validamente deliberare con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza dei voti degli intervenuti.

Non sarà computato chi, avendo interesse, non può prendere parte alla deliberazione, ai sensi delle leggi vigenti.

Le votazioni hanno luogo per appello nominale o a voti segreti. Hanno sempre luogo a scrutinio segreto quando si tratta di questioni concernenti persone.

A parità di voti la proposta si intende respinta.

Art. 10

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario-Direttore dell'Ente e devono essere dallo stesso firmati oltre che dal Presidente e dai Consiglieri intervenuti.

Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi o non possa firmare ne viene fatta menzione.



Capo IV

Attribuzioni del Presidente

Art. 11

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- la legale rappresentanza dell'Ente;
- convocare e presiedere il Consiglio d'Amministrazione e vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal medesimo;
- sovrintendere al buon andamento dell'Amministrazione e adottare i provvedimenti che gli competono previsti dalle leggi, dai regolamenti e dallo statuto.



- adottare in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, ivi comprese la sospensione o destituzione per gravi motivi dei dipendenti, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione in adunanza da convocarsi entro breve termine.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente.

In caso di assenza o impedimento di entrambi, ne fa le veci il Consigliere più anziano di nomina o, in caso di contemporanea nomina, il più anziano d'età.

Capo V

Il Segretario Direttore

Art. 12

Il Segretario Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Egli è il responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Ente e come tale, adotta tutti i provvedimenti (determinazioni) di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, compresi quelli che impegnano l'Ente verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e risponde dei risultati ottenuti.


Partecipa a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione, ne redige i verbali e formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico, giuridico e normativo al Consiglio di Amministrazione sui suddetti atti.

Il Segretario Direttore è assegnatario dei capitoli di bilancio, procede ad impegnare e liquidare le spese compatibilmente con le disponibilità di ogni singolo capitolo. Firma i mandati di pagamento.

Collabora con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività dell'Ente e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Le attribuzioni e le competenze possono essere definite in apposito regolamento.

hg
Abilio



he

Capo VI

Norme Generali d'Amministrazione

Art. 13

Il servizio di tesoreria e di cassa è svolto di regola da un Istituto Bancario e regolato da apposita convenzione.

Art. 14

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere se non sono muniti delle firme del Presidente e del Segretario Direttore o, in caso di loro assenza o impedimento, da chi è legalmente autorizzato a sostituirli.

Art. 15

La dotazione organica, le modalità per le nomine, i diritti ed i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale dipendente sono fissati in apposito regolamento nel rispetto della vigente legislazione in materia.

Capo VII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 16

Il Consiglio di Amministrazione in attività alla data di entrata in vigore del presente Statuto resta in carica sino al 31.12.2014.

Art. 17

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si osservano le disposizioni legislative e le norme regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e beneficenza pubblica.

